

Gli scontrini elettronici

Dal 1 luglio 2019, è stata introdotta gradualmente l'emissione dello scontrino elettronico. La legge di Bilancio 2021 aveva fissato l'utilizzo degli scontrini tramite registratori telematici al 1° gennaio 2021, ma ha subito una prima proroga il 23 dicembre 2020, ritardando l'entrata in vigore al 1 aprile 2021 e di nuovo il 30 marzo ha subito una seconda proroga fino al 1 ottobre del 2021, ed una terza proroga a settembre che ha rimandato l'entrata in vigore fino al 1 gennaio 2022.

Lo scontrino elettronico è il documento commerciale in cui sono riportati data ed ora di emissione, numero progressivo, ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, partita iva dell'emittente, ubicazione dell'esercizio, eventuali rimborsi per restituzioni di vendite o imballaggi cauzionati, logotipo fiscale, numero di matricola dell'apparecchio, descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi, o dei prodotti medicinali con il luogo indicante il numero di autorizzazione alla loro immissione in commercio (AIC), ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato, termini di emissione dello scontrino elettronico.

Lo scopo dello scontrino elettronico è quello di andare a sostituire lo scontrino cartaceo e le ricevute fiscali, con l'obbligo di un registratore di cassa fiscale, consentendo all'agenzia delle entrate la trasmissione di dati obbligatori, permettendo anche di partecipare alla lotteria degli scontrini, fa eccezione l'emissione della fattura che può essere data sotto richiesta del cliente al momento dell'acquisto.

In questo sistema sono coinvolti tutti i commercianti come artigiani, ristoratori e partite Iva al regime dei minimi e forfettari con redditi annui inferiori ai 65.000 euro e tutti quegli operatori economici che emettono ricevute fiscali. I casi di esonero, emessi il 14 maggio 2019 e il 24 dicembre dello stesso anno dal MEF (Ministero dell'economia e delle finanze), prevedono che dal 1 gennaio 2020 siano appunto esclusi dal sistema le vendite a distanza, come e-commerce, le cessioni di tabacchi e altri beni commercializzati in via esclusiva dall'amministrazione dei monopoli di Stato, beni iscritti nei pubblici registri, carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell'esercizio di impresa, arte o professione, benzina o gasolio solo nel caso in cui i compensi o i ricavi non superino l'1% del volume d'affari dell'anno precedente, prodotti agricoli forniti dai produttori agricoli di cui al regime speciale, giornali quotidiani o periodici, libri, cartoline e souvenir da parte di venditori ambulanti o privi di strutture motorizzate, somministrazioni di alimenti e bevande rese: in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie, nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza, in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri e altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere, prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole, cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolci, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali, servizi di custodia e amministrazione titoli da parte di istituti di credito, prestazioni di parcheggio veicoli in aree coperte e scoperte, servizi di stampa, recapito e duplicati patente.

In caso non si rispetti questo sistema, sono previste delle sanzioni, inviate dall'agenzia delle entrate dopo un controllo effettuato dalla guardia di finanza, che emette un verbale in caso di irregolarità nei registratori di cassa.

Le sanzioni previste variano a seconda delle motivazioni riportate nel verbale, le quali sono 3 e possono essere:

La prima, una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% dell'imposta

corrispondete all'importo non documentato, non inferiore a 500 euro in caso di mancata emissione dello scontrino o ricevuta fiscale, emissione di scontrini o ricevute con prezzo inferiore a quello effettivo, omessa annotazione nell'apposito registro dei corrispettivi incassati, in caso di mancato o irregolare funzionamento del misuratore fiscale.

La seconda una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 250 euro ad un massimo di 2000 euro in caso di omessa richiesta, tempestiva di intervento per la manutenzione del misuratore fiscale. La terza una sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 euro a 4000 euro in caso di omessa installazione del misuratore fiscale.

Alla luce di una sanzione, il commerciante può presentare all'ufficio dell'agenzia delle entrate una memoria difensiva spiegando l'accaduto. Se non si riceve e l'ufficio delle entrate ha già emesso l'atto di contestazione, il commerciante deve effettuare un ricorso alla commissione tributaria.

Esistono però quei casi in cui i proprietari delle attività producono poche ricevute e per questo non hanno bisogno di un registratore telematico, dunque dovranno adottare la procedura web dell'agenzia delle entrate, comunicando manualmente con loro tramite il sito.

I commercianti che devono dotarsi del registratore di cassa, hanno la possibilità di avere delle agevolazioni per l'acquisto dello stesso. Infatti, potranno avere il 50% di bonus sull'acquisto di un nuovo registratore oppure si può chiedere l'adattamento del proprio registratore di cassa. Per poter usufruire di queste agevolazioni, è necessario pagare solo con mezzi tracciabili, dunque con bancomat e non con contanti.

È inoltre possibile, tramite questo mezzo, creare delle gift card, regalando ai clienti dei buoni d'acquisto. Per la gift card non sarà necessario l'emissione dello scontrino elettronico, perché il bene ricadrà sotto l'IVA.

Come prima abbiamo detto, tramite questo sistema si può partecipare alla lotteria degli scontrini.

Questa serve per combattere l'evasione fiscale, invogliando i contribuenti a richiedere il medesimo scontrino e a pagare con la carta per tenere tracciati i movimenti, con un concorso che sarebbe dovuto partire il 1 Gennaio 2021 ma è prorogato a data da destinarsi. Per ogni euro di spesa, si ha diritto ad un ticket virtuale per partecipare alla lotteria fino ad un massimo di 1000 biglietti. Il valore dello scontrino elettronico deve essere dunque pari ad almeno un euro, così che i piccoli acquisti permettano l'accesso alla lotteria. L'importo dei premi è differente, andrà a vantaggio di chi paga con metodi tracciabili. Specificatamente, ci saranno 10 estrazioni al mese per la lotteria dal valore di 100.000 euro l'una, per i pagamenti con carta. Ci saranno invece altre 3 estrazioni per i pagamenti in contanti, dal valore di 30.000 euro l'una. Ci sono anche 2 estrazioni annuali, per cui i pagamenti tracciabili possono ricevere un premio da 5.000.000 di euro, mentre quelli in contanti possono ricevere un premio da 1.000.000 di euro. Ci sono altre poi estrazioni settimanali con 15 premi da 25.000 euro per i pagamenti tracciabili e fra i 7000 e i 5000 euro per i pagamenti in contanti. La partecipazione è facoltativa, gli interessati dovranno munirsi del codice lotteria da scaricare sul portale dedicato e si avrà quindi diritto al biglietto virtuale. Non è necessario avere lo spid ma bisogna averlo se si vuole consultare dalla propria area riservata i biglietti e le vincite. Bisognerà poi comunicare all'esercente il proprio codice alfanumerico.

Potranno partecipare solo i maggiorenni residenti in Italia e la comunicazione della vincita avverrà tramite pec, mentre la riscossione del premio deve avvenire entro il 90° giorno successivo a quello della pubblicazione dei risultati nella Gazzetta Ufficiale.

Se il commerciante si rifiuta di comunicare il codice di lotteria, è inizialmente prevista una sanzione pecuniaria ma il cliente ha la possibilità di segnalare all'agenzia il comportamento scorretto. Per questa ragione, gli esercenti che eviteranno di comunicare il codice verranno inseriti nelle liste dei contribuenti a rischio di evasione, dunque più soggette al controllo del fisco.

Anche i negozianti possono vincere dei premi ma solo per scontrini elettronici emessi con metodi tracciabili. Per aiutare i commercianti, sono previste estrazioni settimanali da 5000 euro, mensili da 20.000 euro e annuale da 1.000.000 euro. Se dovesse vincere il consumatore, anche l' esercente che ha emesso lo scontrino vincerà un premio. L'Italia dunque potrebbe essere il vero banco di prova della lotteria fiscale, a causa dell'elevato numero di evasori fiscali, dopo il successo della lotteria riscossa negli altri paesi europei.

Ma vediamo quali sono i molteplici vantaggi dello scontrino elettronico: innanzitutto, non è più necessario mantenere il registro dei corrispettivi perché la trasmissione dei dati sostituisce gli obblighi di registrazione delle operazioni effettuate giornalmente. Il procedimento è automatizzato e tenere sott'occhio i dati già organizzati aiuta i commercianti a capire meglio come sta andando la propria attività e facilita il controllo della gestione della medesima. Ogni dato della contabilità è infatti integrato e disponibile, non è più necessario conservare né il libretto di servizio, dato che i dati memorizzati e trasmessi sono consultabili al momento sul portale "fatture e corrispettivi", né le copie dei documenti commerciali rilasciati ad ogni cliente, perché sono immediatamente acquisiti dall'agenzia delle entrate. La verifica del registratore inoltre è biennale.

Ma qual è la differenza tra fattura e scontrino elettronico?

I due termini non sono intercambiabili. Ci sono delle importanti differenze da considerare, che sono le stesse che già esistevano con le emissioni cartacee. Lo scontrino elettronico è una versione digitale dello scontrino cartaceo emesso nei confronti dei privati, mentre una fattura elettronica è un documento informatico trasmesso allo SDI (sistema di interscambio dell'agenzia delle entrate), prevede la creazione in formato XML del documento rendendolo inalterabile, contenendo dunque molti più dati ed essendo indirizzato a titolari di partite iva, ogni sua parte è imm modificabile. L'agenzia delle entrate gira poi la fattura al soggetto a cui è stata emessa la stessa.

Poi, invece, la ricevuta fiscale è un documento cartaceo che viene emesso in sostituzione allo scontrino o alla fattura, può emetterlo chi vende per corrispondenza, a domicilio, forma ambulante o alimentari, bevande in mense aziendali, le aziende che forniscono servizi di trasporti e chi esercita attività escursionistiche o turistiche.

La ricevuta contiene la numerazione progressiva, quella fiscale, attribuita dalla tipografia autorizzata alla stampa, la data di emissione, tutti i dati di chi la emette, la descrizione dei beni erogati. Per ogni ricevuta, vengono emesse due copie: una per chi acquista, una per chi ha erogato il servizio. La ricevuta viene quindi sostituita dallo scontrino elettronico.

Alla luce di quanto detto, lo scontrino fiscale è utile sia per i commercianti che per i clienti e questa manovra ha sicuramente incrementato l'utilizzo dei cashless.